

## Responsabilità solidale negli appalti Novità introdotte dal Decreto Legge n. 97/2008

Facciamo seguito alla nostra circolare n. 408 del 5 giugno 2008, con la quale abbiamo dato una prima informazione sul decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, per aggiungere ulteriori indicazioni di Confindustria in merito.

Come già precisato, l'art. 3, comma 8, del decreto Legge n. 97/2008 interviene sul tema della responsabilità solidale negli appalti, abrogando le disposizioni di cui ai commi da 29 a 34 dell'art. 35 del decreto legge n. 223 del 2006, convertito in legge n. 248 del 2006 (*primo decreto Bersani*), nonché il connesso decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 74 del 2008.

Le norme abrogate (che sarebbero entrate in vigore dal 16 giugno prossimo), consentivano all'appaltatore e all'eventuale sub appaltatore, in virtù dell'emanazione del DM n. 74 del 2008, di non essere considerati responsabili in solido per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi relativi alle retribuzioni erogate ai dipendenti addetti agli appalti. L'esenzione dalla responsabilità solidale conseguiva all'esibizione della documentazione definita nel dettaglio dallo stesso decreto n. 74/2008, il cui contenuto aveva tuttavia suscitato forti riserve da parte delle imprese, stante la complessità degli adempimenti previsti.

Tra le norme abrogate v'è anche quella che prevedeva la possibile irrogazione di una sanzione finanziaria, da 5.000 a 200.000 euro, nel caso in cui il committente non avesse effettuato i controlli sul corretto adempimento, da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, degli obblighi di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assicurativi relativi alle retribuzioni erogate ai dipendenti addetti agli appalti.

Infine, viene abrogata la norma che estendeva la responsabilità solidale tra committente e appaltatore anche all'effettuazione ed al versamento delle ritenute fiscali relative alle retribuzioni erogate ai dipendenti addetti all'esecuzione degli appalti.

Come noto, rimane in vigore il comma 28 dell'art 35 del D.L. n. 223 del 2006, convertito in legge n. 248 del 2006.

Ne consegue che, alla luce del D.L. n. 97, **la disciplina della responsabilità solidale negli appalti risulta essere al momento la seguente:**

- l'art 29 , comma 2, del D.Lgs. n. 276 del 2003, prevede la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro due anni dalla cessazione dell'appalto, per i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti;
- l'art. 35, comma 28, del DL n. 223 del 2006, convertito in L. n. 248 del 2006 prevede che "l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento

delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti cui è tenuto il subappaltatore”;

- nulla poi e' innovato riguardo al regime della responsabilità solidale del committente per i danni da infortunio sul lavoro subiti dai lavoratori dipendenti dell'appaltatore e non indennizzati dall'INAIL.

Quanto precede delinea una disciplina complessiva della responsabilità solidale per alcuni versi contraddittoria e non equilibrata, risultando circoscritta ai trattamenti retributivi ed al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, nei rapporti tra committente e appaltatore, ed invece irragionevolmente estesa anche alle ritenute fiscali, nei soli rapporti tra appaltatore e sub appaltatore.

Confindustria, pertanto, non mancherà di proporre:

- correttivi volti, in primo luogo, a introdurre modalità che valgano a sollevare dalla responsabilità solidale a fronte del corretto adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi e fiscali;
- soluzioni intese ad uniformare il regime della responsabilità solidale tra committente e appaltatore e tra appaltatore ed eventuali subappaltatori.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE  
Dott. Ernesto Cabrini

